



COMUNE DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE UNICO
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
DESTINATE AI MERCATI**

(Art. 1, commi 837 e seguenti, Legge n. 160/2019)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 243 del 22/07/2021

I N D I C E

| | |
|--|---|
| Articolo 1 - <i>Oggetto</i> | 3 |
| Articolo 2 - <i>Disposizioni generali</i> | 3 |
| Articolo 3 - <i>Presupposto del canone</i> | 3 |
| Articolo 4 - <i>Soggetto passivo</i> | 3 |
| Articolo 5 - <i>Durata della concessione</i> | 3 |
| Articolo 6 - <i>Rilascio dell'autorizzazione</i> | 4 |
| Articolo 7 - <i>Criteri per la determinazione della tariffa</i> | 4 |
| Articolo 8 - <i>Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici</i> | 4 |
| Articolo 9 - <i>Determinazione delle tariffe e del canone annuali</i> | 4 |
| Articolo 10 - <i>Determinazione delle tariffe giornaliere</i> | 5 |
| Articolo 11 - <i>Determinazione del canone per le occupazioni temporanee</i> | 5 |
| Articolo 12 - <i>Mercati tradizionali e mercati periodici tematici</i> | 6 |
| Articolo 13 - <i>Modalità e termini per il pagamento del canone</i> | 6 |
| Articolo 14 - <i>Accertamenti - Recupero canone</i> | 6 |
| Articolo 15 - <i>Modifica, sospensione, revoca e decadenza</i> | 6 |
| Articolo 16 - <i>Sanzioni e indennità</i> | 6 |
| Articolo 17 - <i>Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico</i> | 7 |
| Articolo 18 - <i>Riscossione coattiva</i> | 7 |
| Articolo 19 - <i>Disposizioni finali</i> | 8 |

| | |
|--|---|
| Allegato A - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CATEGORIE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE..... | 9 |
|--|---|

| | |
|--|----|
| Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI | 10 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Allegato C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE..... | 11 |
| 1. COEFFICIENTI..... | 11 |
| 2. TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ANCHE RICORRENTI) | 12 |

[X]

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, e del TUEL, Legge n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, **nonché sagre e fiere, che sono equiparate ai mercati non ricorrenti.**

2. Ai sensi dei commi 837 e 838, art. 1 L. 160/2019, il canone si applica in deroga alle disposizioni di cui al comma 816 della medesima legge, e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. n. 507/1993 nonché, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1, Legge n. 147/2013.

Articolo 2

Disposizioni generali

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento. **[X].**

Articolo 3

Presupposto del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Durata della concessione

1. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 12 anni, che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge. **Tale concessione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, con la medesima durata.**

2. **Le occupazioni nei mercati che si svolgono settimanalmente per un giorno a settimana vanno considerate come temporanee ai fini dell'applicazione della relativa tariffa. Tali occupazioni hanno luogo, salvo diversa disposizione sindacale, nel giorno determinato, dalle ore 6,30 alle ore 14,30, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio delle attrezzature; si applicherà pertanto la tariffa giornaliera, ai sensi del successivo art. 11.**

Articolo 6
Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa al commercio e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 90/1995, al Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 151/2006 ed al quadro normativo vigente in materia.

I predetti regolamenti si intendono qui confermati e integralmente riportati, fatta eccezione per le tariffe, che sono quelle qui determinate; continuano pertanto ad applicarsi per tutto quanto non sia incompatibile col presente regolamento.

Articolo 7
Criteri per la determinazione della tariffa

La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" al presente Regolamento.

Articolo 9
Determinazione delle tariffe e del canone annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento per i mercati permanenti è quella indicata al comma 841 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, con la quale è determinato il canone da corrispondere e che costituisce la tariffa ordinaria. Essa è fissata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati. Alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade/aree di 2^a di 3^a e di 4^a categoria è ridotta in misura percentuale.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in virtù della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono indicati nell'allegato "B". Esso costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intende qui trascritto.

4. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. Qualora non vi sia un aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie si applicano le tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento per i mercati temporanei anche ricorrenti è quella indicata al comma 842 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, con la quale è determinato il canone da corrispondere e che costituisce la tariffa ordinaria. Essa è fissata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati. Alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade/aree di 2^a, di 3^a e di 4^a categoria è ridotta in misura percentuale.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in virtù della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa base, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono indicati nell'allegato "C" del presente Regolamento. Le tariffe ivi indicate sono da applicarsi per scaglioni progressivi secondo i periodi temporali previsti. Detto allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intende qui trascritto.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. Qualora non vi sia un aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie si applicano le tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Per determinare il canone per le occupazioni di cui all'articolo precedente si applicano le tariffe giornaliere per occupazioni pari o superiori a 8 ore; per le occupazioni inferiori a 8 ore si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

2. Per le occupazioni nei mercati, nelle varie tipologie di cui alla tabella 2 dell'allegato "C", sono applicabili possibili riduzioni percentuali sulla tariffa, secondo quanto precisato anche nella medesima tabella:

- a) per i mercati ricorrenti, nel caso di puntuale pagamento del canone entro le scadenze prescritte, si applica una riduzione del 50% alle singole aliquote tariffarie.**
- b) per i mercati non ricorrenti, ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica e ai produttori agricoli si applica una riduzione del 50% alle singole aliquote tariffarie.**

Articolo 12

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 13

Modalità e termini per il pagamento del canone

Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 o le altre modalità previste dal medesimo Codice.

Articolo 14

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge n. 296/2006, art. 1 comma 179, provvedono il responsabile dell'Entrata nonché gli altri dipendenti del Comune cui siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta, ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'Ufficio competente delle Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019.

Articolo 15

Modifica, sospensione, revoca e decadenza

Le procedure di modifica, sospensione, revoca e decadenza degli atti di autorizzazione amministrativa al commercio e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere sono disciplinate dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 90/1995, dal Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 151/2006, dal Regolamento Antievasione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 189/2020 e dalle norme vigenti in materia.

Articolo 16

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D. Lgs. n. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento ed a quelli richiamati all'art. 6 sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1, della Legge n. 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le altre.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. n. 285/1992.

3. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, solidalmente, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 17

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune dispone la rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. L'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13, c. 2, della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e gli altri oggetti utilizzati o destinati a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 18

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR n. 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge n. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 19
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CATEGORIE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE

CATEGORIA I

Quartiere n° 09 Libertà
Quartiere n° 10 Politeama

CATEGORIA II

Quartiere n° 03 Oreto-Stazione
Quartiere n° 06 Zisa
Quartiere n° 07 Noce
Quartiere n° 08 Malaspina-Palagonia
Quartiere n° 20 Resuttana-San Lorenzo (SUD di Via Francia)
Quartiere n° 21 Tommaso Natale-Sferracavallo
Quartiere n° 22 Partanna Mondello
Quartiere n° 24 Montepellegrino
Quartiere n° 25 Arenella-Vergine Maria

CATEGORIA III

Quartiere n° 01 Tribunali-Castellammare
Quartiere n° 02 Palazzo Reale-Monte di Pietà
Quartiere n° 05 Cuba-Calatafimi

CATEGORIA IV

Quartiere n° 04 S. Rosalia-Montegrappa
Quartiere n° 11 Settecannoli
Quartiere n° 12 Brancaccio-Ciaculli
Quartiere n° 13 Villagrazia-Falsomiele
Quartiere n° 14 Mezzomonreale-Villa Tasca
Quartiere n° 15 Altarello
Quartiere n° 16 Boccadifalco
Quartiere n° 17 Uditore-Passo di Rigano
Quartiere n° 18 Borgo Nuovo
Quartiere n° 19 Cruillas-Cep
Quartiere n° 20 Resuttana-San Lorenzo (NORD di Via Francia)
Quartiere n° 23 Pallavicino

**Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti, rispetto alla tariffa standard di € 70,00 ai sensi del comma 841 dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

| CATEGORIE | COEFFICIENTE | TARIFFA ANNUA PER M ² IN € |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1 ^a categoria | 0,94 | 65,590 |
| 2 ^a categoria | 0,91 | 63,857 |
| 3 ^a categoria | 0,59 | 41,072 |
| 4 ^a categoria | 0,35 | 24,590 |

**Allegato C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI
MULTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1 – COEFFICIENTI

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, i coefficienti per determinare le tariffe giornaliere per metro quadrato sono i seguenti, rispetto alla tariffa standard di € 2,00, ai sensi del comma 842 dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | COEFFICIENTI | RIDUZIONE |
|--|--------------|-----------|
| 1) Occupazioni nei mercati ricorrenti | | |
| 1 ^a categoria | 0,42 | 40 % |
| 2 ^a categoria | 0,40 | |
| 3 ^a categoria | 0,38 | |
| 4 ^a categoria | 0,37 | |
| 2) Occupazioni nei mercati NON ricorrenti | | |
| 1 ^a categoria | 1,25 | 0 % |
| 2 ^a categoria | 1,20 | |
| 3 ^a categoria | 1,15 | |
| 4 ^a categoria | 1,10 | |

2. TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE ANCHE RICORRENTI

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie, a giorno per metro quadrato ed in euro, sono le seguenti:

| TIPOLOGIA | DURATA | CATEGORIA | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| | | 1 ^a | | 2 ^a | | 3 ^a | | 4 ^a | |
| | | GIORNALIERA (8 ore o più) | ORARIA (< 8 ore) | GIORNALIERA (8 ore o più) | ORARIA (< 8 ore) | GIORNALIERA (8 ore o più) | ORARIA (< 8 ore) | GIORNALIERA (8 ore o più) | ORARIA (< 8 ore) |
| Occupazioni nei mercati ricorrenti ⁽¹⁾ | Giorni 1 la settimana per 52 settimane | 0,50 | 0,062 | 0,48 | 0,060 | 0,46 | 0,057 | 0,44 | 0,055 |
| Occupazioni nei mercati NON ricorrenti ⁽²⁾ | Sui primi 15 gg. | 2,50 | 0,310 | 2,40 | 0,300 | 2,30 | 0,287 | 2,20 | 0,275 |
| | Sui successivi 15 gg | 2,45 | 0,306 | 2,35 | 0,293 | 2,25 | 0,280 | 2,15 | 0,268 |
| | Dal 31° al 364° gg. | 2,25 | 0,280 | 2,15 | 0,268 | 2,05 | 0,256 | 1,95 | 0,243 |
| Occupazioni Spuntisti | Posteggio in singola giornata di mercato | 0,80 | 0,1 | 0,70 | 0,087 | 0,60 | 0,075 | 0,50 | 0,62 |

⁽¹⁾ Nel caso di puntuale pagamento del canone entro le scadenze prescritte, si applica una riduzione del 50% alle singole aliquote tariffarie.

⁽²⁾ Per i titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica e per i produttori agricoli si applica una riduzione del 50% alle singole aliquote tariffarie.